SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1804

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STRUFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1994

Interventi straordinari ed urgenti per il potenziamento e lo sviluppo turistico-sportivo delle stazioni sciistico-montane della provincia di Frosinone

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Le condizioni socio-economiche della provincia di Frosinone richiedono, per la loro seria difficoltà, il pieno utilizzo ed il razionale uso delle cosiddette «risorse locali», anche al fine di poter contare su elementi certi di rilancio occupazionale. Da molti anni, l'Amministrazione provinciale di Frosinone, tramite la creazione del Consorzio di Campocatino, cerca di poter utilizzare la «risorsa neve».

Nel comune di Guarcino infatti funziona, ormai da decenni, una delle più note stazioni sciistiche del Lazio che attrae appassionati della montagna anche nella stagione estiva per la stupenda bellezza dei suoi paesaggi montani e per lo splendore della famosa «Conca», da cui il predetto Consorzio trae anche il nome.

Parlare poi delle stupende piste di Filettino, altro famoso e noto comune ciociaro, sede della stazione sciistica di Campo Staffi, con le sue cime nevose che confinano con quelle dell'Abruzzo, meta di escursionisti provenienti da ogni parte d'Italia, è descrivere doverosamente un luogo dove ancora la natura vive stagioni «impossibili» ormai su gran parte del territorio nazionale.

Il terzo «polo sciistico» della provincia di Frosinone, Prati di Mezzo, è collocato in uno scenario che si descrive da solo: il versante laziale del Parco nazionale degli Abruzzi nel comune di Picinisco, ridente centro della «mitica» Valle di Comino.

L'Amministrazione provinciale di Frosinone nel 1987 inoltrò richiesta di fondi, tramite le regione Lazio, sulle disponibilità della legge 1º marzo 1986, n. 64, per «l'ampliamento dell'area stagionale di utilizzo delle attrezzature turistiche nei com-

prensori di Campo Staffi, Campo Catino e Prati di Mezzo». Il CIPE, su proposta del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvò tale richiesta il 2 agosto 1988 con uno stanziamento di fondi utili per la progettazione degli interventi, ritenendo quindi valide le motivazioni socio-economiche ed occupazionali che sottendono tali scelte di sviluppo turistico-sportivo.

Infatti, tutte e tre le stazioni sciisticomontane della provincia di Frosinone necessitano di interventi urgentissimi che ne migliorino le potenzialità ricettive attraverso la realizzazione di quei servizi indispensabili (parcheggi, bagni pubblici, viabilità di accesso e segnaletiche varie) necessari a consentire la migliore accoglienza dei rilevanti flussi turistici. Devono essere altresì potenziate e bonificate le piste e tutti i servizi annessi ad un sicuro espletamento delle attività sportive invernali, ivi compreso il reperimento delle necessarie risorse idriche ed energetiche, nonchè un moderno e funzionale servizio di soccorso medico.

Onorevoli senatori, l'utilizzo della risorsa neve in provincia di Frosinone rappresenta quindi non solo un elemento essenziale allo sviluppo ed alla risalita economica dei comuni sede delle stazioni sciistico-montane (Guarcino, Filettino e Picinisco), ma è, per l'intera provincia, un sicuro elemento di incremento dell'occupazione. Per questi motivi, onorevoli senatori, si rendono urgenti ed indilazionabili l'intervento provvidenziale dello Stato e la celere approvazione del presente disegno di legge da parte del Parlamento italiano.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

- 1. Scopo della presente legge è la realizzazione di interventi straordinari per lo sviluppo ed il potenziamento turisticosportivo delle stazioni sciistico-montane della provincia di Frosinone, attraverso:
- a) interventi di bonifica, miglioramento e potenziamento delle piste con la realizzazione delle annesse strutture d'illuminazione, innevamento ed ogni altro intervento finalizzato alla loro migliore fruizione ricreativa e sportiva;
- b) la realizzazione di tutti i servizi annessi alle attività di cui alla lettera a), quali parcheggi, bagni pubblici, viabilità d'accesso ed in particolare un efficiente e moderno servizio di pronto soccorso;
- c) tutte le opere di riqualificazione ambientale e di arredo territoriale ed urbano necessarie alle stazioni sciistiche di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Soggetti)

- 1. Soggetti attuatori della presente legge sono i comuni di Guarcino, Filettino e Picinisco in provincia di Frosinone.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 possono stipulare accordi di programma, per l'attuazione delle finalità della presente legge, con la regione Lazio, l'Amministrazione provinciale di Frosinone, le comunità montane ed eventuali altri enti locali interessati.

Art. 3.

(Modalità attuative)

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessa, varano il programma degli interventi avvalendosi delle elaborazioni progettuali dell'Amministrazione provinciale di Frosinone presentate in materia ai sensi della legge 1º marzo 1986, n. 64.

2. I progetti di cui al comma 1 debbono altresì recepire le eventuali modifiche ed integrazioni concordate con i soggetti attuatori della presente legge.

Art. 4.

(Area dell'intervento)

- 1. Gli interventi di cui all'articolo 1 si realizzano nei territori dei comuni di Guarcino, Filettino e Picinisco.
- 2. La localizzazione di cui al comma 1 è modificata per effetto delle eventuali integrazioni territoriali previste nei progetti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5. (Fonti di finanziamento)

- 1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata, nel triennio 1994-1996, la spesa complessiva di lire 240 miliardi, in ragione di 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.